

# COMUNE DI RIVERGARRO

## PROVINCIA DI PIACENZA

### INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE E DELL'USO DI SPAZI E LOCALI COMUNALI DA PARTE DI PARTITI E MOVIMENTI PRESENTI NELLE COMPETIZIONI ELETTORALI.

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 28 DEL 5 APRILE 2019

Premesso che la legge 10/12/1993 n. 515 agli artt. 19 e 20 prevede che il Comune regolamenti l'uso di locali comunali da parte di partiti e movimenti presenti nelle competizioni elettorali per l'elezione:

- dei rappresentanti alla Camera dei Deputati;
- dei rappresentanti al Senato della Repubblica;
- dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;
- del Consiglio della Regione Emilia-Romagna;
- del Consiglio della Provincia di Piacenza;
- del Sindaco del Comune di Rivergaro;
- del Consiglio del Comune di Rivergaro;
- del Presidente della Provincia di Piacenza.

nonché durante le campagne elettorali per le consultazioni referendarie previste da norme statali.

Si predispongono, pertanto, i seguenti criteri che disciplinano le modalità, i termini e le condizioni con cui il Comune di Rivergaro mette a disposizione i propri locali e disciplina le modalità di richiesta del suolo pubblico per la propaganda elettorale.

#### 1) AUDITORIUM

- Il locale di proprietà comunale, destinato a conferenze e dibattiti durante la campagna elettorale, è individuato nell'**AUDITORIUM** presso la Casa del Popolo di Via Don Veneziani, 64.

- Il predetto locale per gli scopi di cui sopra, verrà messo a disposizione a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, fino alle ore 24 del giorno precedente alla data delle elezioni.

- Possono inoltrare domanda per usufruire dei suddetti locali i partiti e movimenti presenti nelle competizioni elettorali, nonché gruppi di candidati o singoli candidati che partecipano direttamente alle competizioni stesse.

- Ogni partito o movimento presente nella competizione elettorale, nonché ogni candidato o gruppi di candidati che partecipano alla competizione stessa, hanno diritto di ottenere, durante il periodo di campagna elettorale, l'uso della sala, per complessive **sei ore ciascuno**.

- I locali saranno concessi a seguito di domanda da inoltrarsi in duplice copia nel periodo dal quinto al primo giorno precedente la manifestazione su modulo messo a disposizione dal Comune stesso. Una copia verrà restituita immediatamente al richiedente, munita del timbro del Comune con

l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione. Le richieste effettuate su detti moduli potranno essere presentate nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle ore 10:00 alle 13:00 ed il venerdì e sabato dalle ore 08:30 alle 13:00; a cura dell'Ufficio Elettorale verrà data comunicazione della concessione della sala alle Forze dell'Ordine.

- Per l'ordine di utilizzazione della sala nell'ultimo giorno della campagna elettorale, in presenza di richieste totalmente o parzialmente concomitanti ed in assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà ad estrazione a sorte.

- Nel caso in cui nell'ultimo giorno di campagna elettorale le richieste siano tali da non consentire a tutti l'utilizzo dei locali, l'Ufficio Elettorale provvederà a limitare i tempi in modo da consentire a tutti i richiedenti un identico uso.

- Il costo per l'uso del locale, viene stabilito in **Euro 50,00** per l'utilizzo di un massimo di **tre ore nell'arco di tempo 9.00 - 16.00 e/o 17,00 - 24,00**.

La tariffa come sopra determinata, verrà rivista di anno in anno. Il pagamento dell'uso del locale dovrà avvenire anteriormente all'uso stesso con versamento sul conto corrente della Tesoreria Comunale.

- Durante il periodo della campagna elettorale in occasione di consultazioni, le richieste dei soggetti di cui sopra, hanno precedenza su qualsiasi altra domanda per l'utilizzo della sala predetta.

## 2) MEZZI ACUSTICI

- I **mezzi acustici** a bordo di automezzi per il solo annuncio dei comizi e del tema degli stessi, saranno tenuti a conveniente volume, in modo da non arrecare disturbo alla quiete ed alle occupazioni dei cittadini.

A norma del combinato disposto del cpv. dell'art. 7 legge 130/1975 e cpv. art. 59 D.P.R. n. 495/1992, la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.

Tali annunci potranno essere dati da tutti i partiti (o gruppi) nella mattinata dalle ore 9:00 alle ore 21:30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

Gli automezzi con altoparlante in funzione, si terranno sempre lontani dalle località ove sono in atto comizi elettorali, da luoghi di cura (case di riposo), da altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni religiose o civili tradizionali.

## 3) COMIZI

- Tutti i partiti o raggruppamenti politici o, per quanto attiene alla propaganda indiretta, i raggruppamenti previsti ai fini dell'assegnazione di spazi, che programmano **comizi**, dovranno prenotarli presso l'Ufficio Elettorale almeno 24 ore prima dell'ora fissata per i comizi stessi e, comunque non prima di giorni 5 (120 ore), indicando il giorno, l'ora e la località, perché possano essere tempestivamente disposti i servizi d'ordine e per stabilire la priorità della richiesta per l'uso della località scelta.

Non possono essere effettuate domande cumulative e per più giorni consecutivi e in caso di più richieste, viene data preferenza alle richieste espresse dai gruppi politici direttamente partecipanti alla consultazione.

- Ogni prenotazione verrà fatta in duplice copia su apposito modello predisposto dal Comune. Una copia verrà restituita immediatamente al presentatore, munita del timbro dell'ufficio e dell'indicazione del mese, giorno ed ora dell'avvenuta presentazione.
- Detti moduli potranno essere presentati nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle ore 10:00 alle 13:00 ed il venerdì e sabato dalle ore 08,30 alle 13,00, a cura dell'Ufficio Elettorale verrà data comunicazione dell'impegno della piazza alle forze dell'ordine.
- Nel centro storico del Comune di Rivergaro i **comizi** saranno tenuti in **Piazza Paolo Araldi** ed **Piazza Dante Alighieri** del Comune
- In occasione delle manifestazioni religiose e civili tradizionali che si svolgono secondo le consuetudini locali, sarà evitata la concomitanza di pubblici servizi elettorali negli stessi luoghi e nelle stesse ore;
- I comizi non saranno tenuti prima delle ore 9:00 e termineranno improrogabilmente entro le ore 23:00, tranne gli ultimi due giorni della campagna elettorale in cui potranno terminare entro le 24:00.
- Ogni comizio avrà la durata massima di un'ora e mezza, intendendosi l'ultimo quarto d'ora alla conclusione e al disimpegno del luogo stesso.
- La durata dei comizi da tenersi negli ultimi giorni consecutivi per la propaganda elettorale e cioè da lunedì a venerdì compresi, è limitata ad un'ora nel caso che la piazza sia impegnata per turni successivi.
- Non saranno assolutamente distribuiti, durante lo svolgimento dei comizi, volantini e stampati contenenti propaganda di candidati o gruppi diversi da quello da cui è stato indetto il comizio.
- Per quanto concerne il **giornale parlato diffuso da impianti fissi**, si conviene che esso venga trasmesso per la durata di dieci minuti da ciascun partito o gruppo politico, per non più di due volte al giorno nella stessa zona. ai giornali parlati di cui al capoverso 3, comma 4 della circolare del ministero Int. n. 1943/v dell'8/04/'80, si applica la stessa disciplina prevista per i comizi elettorali.

#### 4) CORTEI

- Eventuali cortei ed altre manifestazioni del genere dovranno essere programmati in modo da non arrecare disturbo ai comizi elettorali.
- Viene inoltre previsto:
  - a) che le auto o altri mezzi che trasportino ammalati o impediti fisici per l'esercizio del diritto elettorale non usino contrassegni di partito o altri mezzi di propaganda,
  - b) di rendersi parti diligenti perché non siano affissi fuori degli spazi all'uopo destinati, manifesti od altro materiale comunque attinenti alla propaganda elettorale,
  - c) che manifesti preannuncianti conferenze, dibattiti o altre manifestazioni del genere indette da circoli, sodalizi, o da associazioni varie, comunque collegate a candidati o raggruppamenti politici interessati alle elezioni, vengano affissi esclusivamente negli spazi destinati dal comune alla propaganda elettorale qualora nei manifesti stessi sia indicato il nome di un candidato alle elezioni o l'argomento da trattare abbia comunque attinenza alla propaganda elettorale in corso;

- d) di attenersi scrupolosamente al divieto di iscrizione su piani stradali, edifici pubblici e privati, monumenti, rupi, mura, argini, palizzate e recinzioni, nonché presso le sedi dei partiti fuori degli spazi già consentiti;
- e) Che è vietato il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- f) Che è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti nonché la propaganda luminosa mobile;
- g) Che è vietato nei quindici giorni antecedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, ai sensi dell'art. 8 della legge 22/02/2000 n. 28, a rendere pubblico o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

## 5) BANCHETTI DI PROPAGANDA

- Sono individuati **spazi per l'installazione di tavoli** per il volantinaggio, i c.d. "banchetti di propaganda", e precisamente:

In Centro Storico:

- a) Piazza Paolo Araldi (spazio antistante Banca di Piacenza e Credit Agricole);
- b) Via Roma (spazio edicola);
- c) Piazza Dante Alighieri.
- d) Via Grazzano fr. Niviano
- e) Loc. Chiesa fr. Niviano
- f) Frazione Ancarano – Giardini pubblici "Pudici"
- g) Frazione Suzzano – Giardino pubblico
- h) Strada Provinciale per Gossolengo – Parcheggio "Conad"
- i) Frazione Niviano – Via Alberoni Parcheggio Scuole
- j) Frazione Larzano - Parco Giochi

Al venerdì, giornata del mercato settimanale, in piazza Dante Alighieri e Piazza Paolo Araldi i banchetti e tavoli per il volantinaggio saranno collocati a cura del servizio di Polizia Municipale al fine di non intralciare le operazioni commerciali.

- Le richieste possono pervenire a mezzo fax, per posta o consegnate direttamente. Di norma non è possibile fare richieste per occupazioni di suolo pubblico valide per più settimane. Tutte le richieste pervenute verranno esaminate settimanalmente dall'Ufficio Elettorale. L'addobbo con materiale di propaganda, sui banchetti, sui gazebo o sui cavalletti, deve essere posizionato all'interno dell'area concessa; i cavalletti o le altre attrezzature non devono essere posizionati al di fuori dell'area concessa. L'addobbo dei gazebo e sui tavolini deve essere rimosso nelle ore in cui tavolini e gazebo non funzionano o non sono presidiati o oltre l'orario autorizzato. A norma delle circolari del Ministero dell'Interno n. 41/2006 e n. 48/2006 l'addobbo non deve presentare "raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati"; mentre "le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità dell'occupazione del suolo pubblico".

La violazione di quanto sopra citato comporterà lo sgombero d'ufficio immediato, fatte salve sanzioni di legge.

- Qualora nel periodo di campagna elettorale si svolga una manifestazione organizzata da soggetti non politici, gli organizzatori dovranno farsi carico di lasciare liberi gli spazi individuati dai presenti criteri. Non sarà possibile assegnare spazi all'interno delle suddette manifestazioni se non negli spazi già individuati dai presenti criteri.

**Per le occupazioni di suolo pubblico la concessione è gratuita.**

- Per occupazioni di suolo su area privata i richiedenti dovranno ottenere l'autorizzazione all'utilizzo dal proprietario e conseguentemente comunicare al Servizio Elettorale le modalità di svolgimento della manifestazione elettorale.

- Ciascun gruppo autorizzato all'occupazione dovrà provvedere a dotarsi di quanto necessario per lo svolgimento della manifestazione. Non saranno messi a disposizione personale, attrezzature, fornitura di energia elettrica da rete comunale, beni mobili del Comune.

- La violazione delle presenti disposizioni o delle disposizioni di legge o regolamentari, richiamate nelle presenti linee guida, comporteranno l'applicazione delle relative sanzioni stabilite dalla normativa di riferimento.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Legge **4.04.1956 n. 212** modificata e integrata dalla **Legge 24.04.1975 n. 130** dettante Norme per la disciplina della Propaganda Elettorale.
- DPR 16.12.1992 n. 495 - Art. 59 disciplinante la pubblicità fonica con altoparlante su automezzo.
- Legge 10.12.1993 n. 515 Disciplina campagne elettorali per le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica: all'Art. 15, comma3, viene disciplinata la rimozione della propaganda abusiva. Vedi anche la Legge Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) relativamente al ripristino della responsabilità in solido dell'autore materiale e del committente.  
All'Art. 19 della stessa L. 515/93 si obbligano i Comuni a mettere a disposizione dei Partiti, Movimenti e Liste, locali idonei già predisposti per dibattiti e conferenze e su base di uguaglianza tra i diversi soggetti richiedenti.
- Legge 22.02.2000 n. 28 - Art. 9 disciplinante il divieto di comunicazione istituzionale, da parte dei Comuni, a far data dalla convocazione di Comizi Elettorali.
- T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza 18.06.1931 n. 773 per quanto concerne le riunioni politiche.
- Legge 24.04.1975 n. 130 - Art. 7 per quanto concerne le riunioni politiche in campagna elettorale.
- Circ. Min. Interno n. 1943/V in data 8.04.1980 dettante "Disciplina della Propaganda Elettorale"
- L. n. 157 del 3.6.1999 art. 5
- L. N. 296 del 27.12.2006 art. 1 comma 176.

